



REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14 marzo 2013

Art. 1

Oggetto

1. Il Comune di Verona, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa definisce, ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L. 10/10/2012 n.174, *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*. convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, le modalità e gli strumenti del sistema integrato di controllo interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L.

Art. 2

Finalità dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni rappresenta un insieme complesso e coordinato di attività e strumenti integrati volti ad assicurare la coerenza, la regolarità e l'efficacia dell'azione amministrativa ed è improntato al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Il sistema dei controlli interni è strutturato in:
 - a) **controllo strategico**: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - b) **controllo di gestione**: finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - c) **controllo di regolarità amministrativa e contabile**: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile degli atti dell'ente;
 - d) **controllo sugli equilibri di bilancio**: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
 - e) **controllo sulle società partecipate**: finalizzato a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
 - f) **controllo sulla qualità dei servizi erogati**: garantire, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni, il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente che mediante organismi esterni.
3. L'attività di controllo è disciplinata dal presente regolamento nonché, per le rispettive competenze, da quello di contabilità e di organizzazione degli uffici e servizi in quanto compatibili con il presente regolamento.

Art. 3

Soggetti preposti al sistema dei controlli interni

1. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:
 - dal Direttore Generale, anche avvalendosi del Servizio controllo interno strategico direzionale;
 - dal Segretario Generale;
 - dal Nucleo di Valutazione / OIV;
 - dall'Organo di Revisione economico-finanziaria;
 - dal dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari;
 - dai dirigenti delle Unità organizzative.

Art. 4

Controlli di regolarità amministrativa e contabile

1. I controlli sugli atti sono sia preventivi che successivi. Sono preventivi i controlli che si svolgono nelle fasi di formazione dell'atto, successivi quelli che riguardano gli atti dopo che si è conclusa la fase integrativa dell'efficacia.
2. I controlli sono volti a garantire la regolarità amministrativa e contabile degli atti; con i controlli di tipo amministrativo si dà conto della verifica della coerenza con i programmi approvati, della completezza dell'istruttoria, nonché della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; con i controlli di tipo contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa o la rilevanza o non rilevanza contabile degli impegni di spesa/accertamenti d'entrata per gli atti che hanno riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Art. 5

Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto al responsabile del servizio interessato competente per materia il parere in ordine alla regolarità amministrativa, che deve essere inserito o allegato all'atto al quale si riferisce. Per gli atti di competenza dirigenziale, la sottoscrizione del responsabile del servizio precedente equivale ad attestazione della regolarità amministrativa.
2. Ove l'organo deputato ad adottare l'atto non intenda conformarsi al parere di regolarità tecnica-amministrativa reso, dovrà darne adeguata motivazione nel testo dell'atto.

Art. 6

Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile preventivo provvede il responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria con le modalità di cui all'art.4 del Regolamento di contabilità.
2. Il parere di regolarità contabile è richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, in tutti i casi in cui la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

3. Ove l'organo deputato ad adottare l'atto non intenda conformarsi al parere di regolarità contabile reso, dovrà darne adeguata motivazione nel testo dell'atto/deliberazione.
4. Ogni sei mesi vengono comunicati al Consiglio Comunale e pubblicati sul sito internet del Comune in apposita sezione tutti gli atti adottati non conformemente al parere contabile di cui all'art. 6 comma 3.

Art. 7

Controlli successivi di regolarità amministrativa

1. Nella fase successiva, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa è svolta sotto la direzione ed il coordinamento del Segretario Generale che si avvale della Segreteria Generale nonché delle strutture e delle professionalità interne ritenute all'occorrenza necessarie per l'esercizio della funzione.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza e imparzialità, il Segretario individua preventivamente, con propria determinazione, la percentuale degli atti di ciascuna tipologia da sottoporre a controllo, da estrarre casualmente attraverso metodologie informatizzate. La determinazione del Segretario deve essere pubblicata nella apposita sezione dedicata alla trasparenza del sito web del Comune.
3. Sono in ogni caso sottoposte a controllo successivo almeno il 10% delle determinazioni di impegno relative ad affidamento di appalti di lavori, beni e servizi sotto la soglia comunitaria e tutte quelle sopra la soglia comunitaria.
4. Ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento ai seguenti elementi:
 - normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
 - normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità, trasparenza e accesso agli atti;
 - normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
 - normativa in materia di trattamento dei dati personali;
 - normativa in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa;
 - normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
 - sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
 - motivazione dell'atto;
 - correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
 - coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
 - osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
 - comprensibilità del testo.
5. Le risultanze del controllo sono trasmesse semestralmente con apposita relazione del Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai Revisori dei conti e al Nucleo di Valutazione / OIV, come documenti utili per le valutazioni, al Sindaco e al Consiglio Comunale e devono essere pubblicate nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza del sito web del Comune.

Art. 8

Controllo strategico

1. Il controllo strategico ha lo scopo di monitorare e misurare lo stato di attuazione dei piani e dei programmi espressi dagli organi di indirizzo politico e di verificare la coerenza tra gli obiettivi strategici, i programmi attuati e i risultati conseguiti.
2. L'attività di controllo, comprensiva degli aspetti indicati dalla legge, si esplica attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione delle Linee Programmatiche del Sindaco e la verifica dello stato di attuazione dei Programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica.
3. L'unità preposta al controllo strategico elabora rapporti periodici semestrali da sottoporre all'organo esecutivo e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi, secondo modalità da definire nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 9

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è diretto a favorire la corretta ed economica gestione delle risorse di cui l'Ente dispone, a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e a verificare l'efficacia ed efficienza della gestione secondo le modalità stabilite nel Regolamento di contabilità dell'Ente ed è svolto dall'unità organizzativa competente con il coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ente.
2. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione redige il referto ai sensi dell'art. 198 e 198-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e lo trasmette ai soggetti individuati nel Regolamento di contabilità ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Gli esiti delle varie forme di controllo interno previste dal presente regolamento sono utilizzate dal Nucleo di Valutazione / OIV per la valutazione della performance sulla base della metodologia adottata nell'ente. Le funzioni e le competenze del Nucleo di Valutazione / OIV sono disciplinate con apposita regolamentazione.

Art. 10

Controllo sulle società partecipate non quotate

1. Per l'effettuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, di cui il Comune detenga la totalità della partecipazione ovvero il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. , l'Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale, in collaborazione con le società interessate, definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati. Obiettivi e standard sono inseriti nella relazione previsionale e programmatica. Gli organismi partecipati che erogano a favore dell'amministrazione comunale servizi pubblici dovranno redigere una carta della qualità dei servizi attraverso la quale l'amministrazione stessa comunica con la cittadinanza, tutela i diritti dei cittadini, presenta i propri servizi e fissa gli standard di qualità che esprimono i livelli attesi di qualità del servizio.
2. Alle società soggette ai controlli di cui al presente articolo sono richieste le previsioni in ordine all'andamento economico e alle performance, oltre a report semestrali sull'andamento della gestione.

2bis. I parametri di performance dei servizi erogati dalle partecipate devono essere coerenti con gli standard di cui al comma 1.

3. La Direzione generale, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro e sulla base delle informazioni raccolte dalle società e dai settori competenti, provvede ad attuare quanto previsto dall'art. 147 quater del TUEL. e redige almeno un report infrannuale che viene trasmesso al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e pubblicato nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza del sito web del Comune.
4. I risultati complessivi della gestione del Comune e delle società partecipate non quotate, ricomprese nel perimetro di consolidamento definito dalla Giunta Comunale con apposito atto ricognitorio, sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, da adottarsi secondo la tempistica prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 11

Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto con la direzione ed il coordinamento del Dirigente responsabile dei servizi finanziari e con la vigilanza dell'organo di revisione economico-finanziaria.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari comprensivo anche della gestione della cassa, dei residui e degli obiettivi del Patto di stabilità interno, si esplica attraverso due procedure, previste rispettivamente dall'art.5 (Segnalazione obbligatoria del responsabile del servizio finanziario) e dagli artt.12 (Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi) e 13 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del Regolamento di contabilità.
3. La verifica di cui all'art.5, comma 1, del Regolamento di contabilità, riguarda lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, nonché i dati di cassa e dello stato di attuazione del Patto di stabilità interno e viene formalizzata in un apposito report predisposto secondo il modello approvato in allegato al Regolamento di contabilità integrato con i dati relativi al patto di stabilità secondo il modello per il monitoraggio ai sensi di legge. Il report, oltre che al Sindaco, al Segretario comunale ed all'organo di revisione, come stabilito dal citato art.5, comma 1, è trasmesso anche alla Giunta che si esprime al riguardo con apposita deliberazione.
4. Al fine di consentire la verifica di cui al comma precedente i Dirigenti responsabili dei servizi sottopongono a costante monitoraggio l'andamento della gestione delle risorse rispettivamente assegnate mediante il piano esecutivo di gestione, segnalando al Responsabile del servizio finanziario eventuali scostamenti dagli stessi riscontrati rispetto alle previsioni. In caso di segnalazione di scostamenti ciascun responsabile del procedimento di entrata e/o di spesa riferisce con apposita relazione sull'andamento rispettivamente delle entrate e spese e dei valori significativi ai fini del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità di propria competenza, nonché sulle motivazioni di tali scostamenti e sui provvedimenti che propone di adottare al riguardo anche con riferimento agli adempimenti di cui all'art.9 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102.
5. Alla procedura di verifica sugli equilibri finanziari di cui agli artt.12 e 13 del Regolamento di contabilità concorrono, secondo le rispettive competenze, il Direttore generale, il Segretario generale il Responsabile del servizio finanziario e tutti i Dirigenti responsabili dei procedimenti di entrata e di spesa che partecipano al processo di gestione del bilancio

secondo le modalità e con la tempistica stabilita dai citati articoli del Regolamento di contabilità.

Art. 12

Controllo della qualità dei servizi erogati

1. Il Comune approva e pubblicizza sul sito istituzionale, nella apposita sezione dedicata alla trasparenza, la mappatura dei servizi erogati agli utenti, gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione della carta dei servizi, i criteri di misurazione della qualità degli stessi, le condizioni di tutela degli utenti, secondo quanto stabilito nel sistema di misurazione e di valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta n. 408 del 29.12.2011 e successive modificazioni.
2. L'attività di controllo è finalizzata alla rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli aspetti socio-economici.
3. Conformemente a quanto previsto nel sistema di misurazione e valutazione della performance, il Comune provvede alla creazione di un set di indicatori (generali e specifici) per la misurazione del livello di qualità dei servizi erogati in misura adeguata e si impegna all'aggiornamento annuo degli stessi, nonché alla pubblicazione dei risultati anno per anno.
4. Per ogni indicatore, il Comune determina i relativi standard secondo le dimensioni principali (accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia), tenendo presente eventuali standard già definiti da leggi o regolamenti.
5. Il monitoraggio annuo consiste nella rilevazione dei dati necessari all'aggiornamento degli indicatori e nel raffronto con gli standard fissati al fine di attestarne o meno il raggiungimento.
6. Gli standard e i risultati devono essere analizzati nell'ottica del miglioramento continuo. Il Nucleo di Valutazione / OIV valuta la coerenza con il piano della performance dell'ente e le ricadute sulla valutazione del personale, così come previsto nel Sistema di misurazione e di valutazione della performance.
7. Il Comune provvede ad effettuare almeno con cadenza annuale indagini di *customer satisfaction* sulla struttura dell'ente in generale e sui singoli servizi, secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera f) del presente regolamento, erogati sia direttamente sia mediante organismi esterni promuovendo e realizzando progetti di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, utenti e no, per controllare l'efficacia dei servizi e per sperimentare forme di gestione sempre più adeguate alle esigenze della comunità. Tali indagini coinvolgono un campione significativo degli utenti, utilizzeranno un questionario predefinito e una scala di valutazione adeguata. Il Comune si impegna altresì alla gestione efficace e trasparente dei reclami, sia allo sportello, sia tramite il sito istituzionale.

Art. 13

Vigilanza della Corte dei Conti

1. Ove la legge non disponga termini più brevi, ogni semestre dovrà essere verificata la legittimità e la regolarità delle gestioni e il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili, del piano esecutivo di gestione, dei regolamenti e degli atti di programmazione e pianificazione. A tal fine il Sindaco, avvalendosi del Direttore Generale, trasmette semestralmente alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato.

>>> <<<